

TI_GERICHTE 15.2010.112 vom 27. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2010.112_d20100927

FR: TI_GERICHTE 15.2010.112 du 27 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 15.2010.112 del 27 settembre 2010

Regeste

Assenza d'indicazione del destinatario della notifica sul precetto esecutivo. Censura sollevata solo dopo la dichiarazione di fallimento. Reiezione

Erwägungen

E. 1

Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notifica-zione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di fallimento – come nella fattispecie – l'ufficio d'esecuzione gli commina senza indugio il fallimento (art. 159 LEF).

E. 2

Dall'incarto risulta che l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di _____, ricevuta dal creditore la domanda di prosecuzione dell'esecuzione del 7 maggio 2010 sulla base dell'esemplare del precetto esecutivo per il creditore - che risulta notificato il 16 aprile 2010 senza che nessuno abbia sollevato opposizione al medesimo, né in occasione della sua notifica, né entro i dieci gironi di cui all'art. 74 cpv. 1 LEF - ha emanato in data 10 maggio 2010 la comminatoria di fallimento; la quale è poi stata notificata all'escusso il 5 luglio 2010. Orbene, di fronte alla mancata opposizione da parte del debitore rispettivamente del suo rappresentante al precetto esecutivo in rassegna, erano senz'altro date, formalmente, le premesse per procedere all'emanazione della comminatoria di fallimento ex art. 88 cpv. 1 e 159 LEF.

E. 3

Sennonché, come visto, il ricorrente fa valere che il precetto esecutivo all'origine della comminatoria di fallimento, sfociata in seguito nella pronuncia del suo fallimento da parte del Pretore del Distretto di _____, non gli è stato notificato, ciò che gli ha impedito di fare opposizione al medesimo e di evitare, quindi, la prosecuzione della procedura esecutiva a suo carico. La doglianza non è seria. Certo, la persona che ha proceduto alla notifica del precetto esecutivo n. _____ non ha formalmente rispettato quanto prescritto dall'art. 72 cpv. 2 LEF, secondo cui all'atto di consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali (ossia sul precetto esecutivo per il creditore e sul precetto esecutivo per il debitore), in quale giorno ed a chi questa sia stata fatta. Infatti, dallo stesso precetto risulta che il preposto a questa specifica incombenza ha soltanto attestato di avere proceduto alla notifica dell'atto esecutivo, senza però indicarne il destinatario. Tale mancanza non può però giovare al ricorrente. Pur avendo potuto prendere conoscenza della procedura esecutiva a suo carico in occasione della notifica della comminatoria di fallimento notificatagli in data 5 luglio 2010, egli non ha fiutato, ovvero non ha impugnato

tale atto - riferito alla stessa esecuzione, segnatamente al precetto esecutivo n. _____ e, quindi, alla stessa causale – con ricorso all’ autorità di vigilanza, sostenendo che nessun precetto esecutivo previo gli è stato notificato prima che l’ ufficio emanasse la comminatoria di fallimento, che ha poi spinto il creditore a chiederne il suo fallimento. Rimanendo passivo di fronte a una circostanza così significativa (notifica della comminatoria di fallimento) che non poteva che evocare la pendenza di una procedura esecutiva a suo carico e, quindi, l’ esistenza indissolubile di un precetto esecutivo previo, il ricorrente ha per atti concludenti implicitamente riconosciuto di sapere benissimo a che cosa si riferisse la comminatoria di fallimento: al precetto esecutivo notificatogli il 16 aprile 2010, benché tale circostanza non fosse stata annotata dalla persona preposta all’ incombenza di cui all’ art. 72 cpv. 2 LEF. Per il resto, al ricorrente va ricordato che anche un precetto esecutivo intimato in modo irritato, esplica i suoi effetti dal momento in cui l’ escusso ne ha avuto conoscenza (sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 2010 5A _570/2010, consid. 7.2 con riferimento a DTF 128 III 101 consid. 2c; 120 III 114 consid. 3b; 110 III 9 consid. 2; 104 II 12); in casu, al più tardi, con la notifica della comminatoria di fallimento non impugnata dal ricorrente.

E. 4

Già per queste ragioni il ricorso va quindi disatteso, siccome manifestamente infondato. Del resto, che il precetto esecutivo sia stato regolarmente notificato al ricorrente alla data ivi indicata, risulta in ogni modo comprovato dalla dichiarazione rilasciata il 5 ottobre 2010 dal cpl. _____ T_____ della polizia comunale di _____ all’ attenzione dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di _____; l’ agente ha infatti dichiarato di avere notificato direttamente l’ atto esecutivo in questione al ricorrente in data 16 aprile 2010, omettendo però, per disattenzione, di iscrivere la circostanza nello stesso precetto.

E. 5

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamata la OTLEF pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.